



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 15

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- Seduta **Pubblica** -

**Oggetto: SOCIETÀ COSEA AMBIENTE S.P.A. DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI".**

Addì **VENTI APRILE DUEMILADICIOTTO**, alle ore **21:10**, nella sala del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) <b>FABBRI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	8) <b>ANGIOLINI GIACOMO</b>	<b>P</b>
2) <b>AURELI DANIELA ENRICA</b>	<b>P</b>	9) <b>BETTAZZI MARCO</b>	<b>P</b>
3) <b>MAZZONI DAVIDE</b>	<b>P</b>	10) <b>MARCHIONI RITA</b>	<b>P</b>
4) <b>ROCCHFORTI ELENA</b>	<b>A</b>	11) <b>NUCCI RINA</b>	<b>A</b>
5) <b>TARABUSI TOMMASO</b>	<b>P</b>	12) <b>VIGNOLI PAMELA</b>	<b>P</b>
6) <b>VANDELLI PAOLO</b>	<b>P</b>	13) <b>CARBONI GERMANO</b>	<b>A</b>
7) <b>NUCCI MARGHERITA</b>	<b>P</b>		

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Calignano Rosa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Tarabusi Tommaso, Mazzoni Davide, Vignoli Pamela.**

---

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OGGETTO:

SOCIETÀ COSEA AMBIENTE S.P.A. DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI".

Relaziona sul punto il Sindaco che spiega che Cosea Ambiente è una società di cui il Comune è socio, che dal 2003 gestisce la raccolta dei rifiuti per buona parte dell'Appennino bolognese e parte di quello pistoiese. Aggiunge che come Cosea Consorzio si è proprietari anche della discarica di Cà dei Ladri. Già da diversi anni le Regioni sono obbligate per legge a rifare gli ambiti, che non possono essere interregionali, precisando che la Toscana è già andata avanti per conto suo, arrivando anche ad espletare la gara, e che i Comuni del pistoiese sono passati all'ambito toscano.

Aggiunge che l'Emilia Romagna dovrebbe a breve espletare la gara. Già nel 2006, come CdA del Cosea, si approvò il fatto che l'ambito coincidesse con la città Metropolitana; sembrava tutto ben delineato ma nel frattempo la discussione è proseguita anche a causa di posizioni divergenti di alcuni comuni. Si è cercato di arrivare ad una scelta unanime.

Il Consigliere Mazzoni esce dall'aula alle ore 21.26 per rientrarvi alle ore 21.30.

Il Sindaco prosegue l'illustrazione del punto in argomento informando che, di fatto, nell'ultimo anno, anche a seguito del decreto Madia, si è cercato di verificare se si potesse, anche con la redazione di un Piano Industriale, rimanere con una gestione diretta. Si è commissionato così uno studio all'Avv. Graziosi, e al Centro Studi Enti Locali per il tramite dell'Unione, e chiesto un parere al revisore dei conti, al fine di avere un parere "terzo": tutte le indicazioni sono andate in questa direzione. Alcuni comuni hanno aderito da subito, altri col tempo. In sintesi le due proposte erano: 1) mantenere Cosea Ambiente come soggetto gestore dei rifiuti, con l'uscita economica importante dei comuni toscani, con un Piano industriale che si reggeva sul fatto che Cosea Ambiente avrebbe fagocitato Cosea consorzio, con investimenti che si sarebbero potuti realizzare solo indebitandosi, con i Comuni che sarebbero stati obbligati a conferire dei servizi; fa riferimento poi alla discarica, che comunque andrà in esaurimento, che non si può cedere ma occorre mettere a gara. La seconda proposta, all'ordine del giorno della seduta, condivisa praticamente all'unanimità dall'assemblea di Cosea, è quella di cedere le azioni, quindi la società, sul mercato, con tutta una serie di garanzie: mantenimento del personale, contenimento dei costi con previsione di abbassamento, investimenti concentrati sull'Appennino in modo da arrivare al 65% di raccolta differenziata e all'applicazione della tariffa puntuale. Quindi cessione delle azioni con contestuale concessione della gestione della discarica, soprattutto post mortem, che, come detto, non può essere ceduta. Precisa poi che la procedura di gara per la vendita della società verrà gestita dall'Unione su delega dei Comuni, previa

modifica dello Statuto della società per consentire l'ingresso di soggetti privati, cosa al momento vietata in quanto trattasi di società in house. Aggiunge che molti comuni sono già andati in Consiglio. Dopo questo passaggio rimarrà Cosea Consorzio e al suo interno Cosea Tariffe e Servizi, che gestisce l'informatica e i tributi.

Interviene il Consigliere Rita Marchioni che afferma quanto segue: "I nostri interventi sul sistema Cosea in questi anni sono stati numerosi, anzi da tempo sollecitiamo questo, sono stati vari, hanno sottolineato sia le incongruenze, anche legate alla legge Madia, funzioni che sembrava essere state tolte, sottolineando una gestione inadeguata che adesso viene fuori anche dalle parole dell'Amministrazione, probabilmente sperava che il sistema reggesse. Abbiamo fatto degli interventi che sono sfociati in un ordine del giorno, lo diciamo anche per informazione per il nuovo Segretario, votato all'unanimità da questo Consiglio e dal Consiglio dell'Unione, che invitava ad ottenere dati chiari sui bilanci e sulle situazioni finanziarie delle varie società, a valutare la sostenibilità economica delle diverse società al fine di evitare il ripetersi di situazioni come quella del fallimento di Sistemi Biologici s.r.l., ad assumere decisioni strategiche per riorganizzare il Sistema Cosea. Quindi, questo è stato fatto; ci auguriamo che questo percorso sia veramente l'inizio di una nuova progettualità, che metta in sicurezza il Sistema, che non era in sicurezza, e, soprattutto, eviti quegli aumenti nelle tariffe che potevano essere prossimi, se si continuava una certa strada, anzi, auspichiamo tutti che possano calare con questo nuovo percorso. Quindi in qualche modo ci fa piacere essere stati parte di questo movimento che alla fine ha portato i Comuni, e la stessa Unione, a ragionare su un percorso come quello proposto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- lo scrivente Ente detiene una partecipazione societaria in Cosea Ambiente S.p.A., nella misura del 6,21% pari ad un valore di € 70.047,00 ;
- la società Cosea Ambiente S.p.A. è società a completa partecipazione pubblica avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa la realizzazione e gestione degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in particolare nel campo della selezione, recupero e riciclo dei materiali raccolti, oltre alla prestazione di servizi aventi natura tributaria inerenti al ciclo dei rifiuti, secondo le normative in materia;
- la società è affidataria del servizio rifiuti per l'ambito territoriale appenninico sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla soppressa ATERSIR Provinciale con scadenza nel 2011, convenzione attualmente in regime di proroga;

- la società è nata dall'operazione di scissione, operata il 26 giugno 2003, del ramo d'azienda di proprietà del "CO.SE.A. Consorzio" nell'ambito del c.d. Sistema COSEA, del quale fanno parte i seguenti organismi a partecipazione pubblica "CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali", quale proprietario e gestore dell'Impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi (discarica di "Cà dei Ladri" nel Comune di Gaggio Montano), Cosea Tariffa & Servizi Srl che opera nel segmento della gestione dei servizi tributari, tariffari e di Information Technology, dei servizi cimiteriali ed energetici e - appunto - Cosea Ambiente S.p.A.;
- CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali Ente pubblico economico, è nato nel 1993 dalla trasformazione del "Consorzio per la gestione della discarica controllata dell'Appennino Bolognese" attivo dal 1983 dal quale ha ereditato il "nucleo storico" di 13 Comuni emiliani;
- la compagine sociale del "CO.SE.A. Consorzio" e quella di "Cosea Ambiente Spa" ad oggi non risultano perfettamente sovrapposte (i Comuni di Loiano e Monghidoro fanno parte della sola compagine societaria di "Cosea Ambiente Spa");
- attraverso il Sistema COSEA i Comuni hanno costruito una realtà territorialmente radicata per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, garantendo il potenziamento delle competenze presenti e l'ampliamento delle attività nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti (dalla raccolta e pretrattamento al recupero e smaltimento), della produzione di energia da fonte rinnovabile e della erogazione dei servizi per le Amministrazioni Comunali e per i cittadini;

**Visto** l'ordine del giorno denominato "Prospettive Strategiche del sistema Cosea" che qui integralmente si allega sub a), approvato dall'Assemblea dei Soci di Cosea Ambiente S.p.A. e dall'Assemblea di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali nelle rispettive sedute del 06/03/2018 ;

**Dato atto che** con tale documento i soggetti Soci hanno manifestato la volontà di avviare un percorso di consultazione finalizzato a "*deliberare la procedura ad evidenza pubblica necessaria all'avvio di processi di integrazione con altri gestori, da realizzarsi attraverso la cessione delle azioni di Cosea Ambiente Spa e l'affidamento in concessione della gestione della discarica di Cà dei Ladri, con tutte le garanzie sulla qualità, il costo dei servizi e gli investimenti, nonché sui presidi territoriali e sull'occupazione*", chiedendo contestualmente ai Comuni soci di:

- "*impegnarsi a modificare lo statuto di Cosea Ambiente Spa, subordinatamente all'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica in parola, apportandovi tutte le variazioni necessarie a consentire l'ingresso di un socio privato*;

- *di rinunciare alla prelazione sulle azioni di Cosea Ambiente Spa che saranno alienate attraverso la procedura ad evidenza pubblica sopra citata;*
- *di conferire mandato all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, cui aderiscono i Comuni titolari di una quota maggioritaria di partecipazione (48,07%), per la definizione, previa la costituzione di un tavolo tecnico con l'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese e con i singoli comuni che non fanno parte di tali Unioni, della procedura ad evidenza pubblica e dei relativi atti per la cessione delle azioni di Cosea Ambiente Spa e per l'affidamento in concessione della gestione della discarica di Cà dei Ladri, al fine di ridurre gli oneri burocratici e conseguire economie procedurali.*
- *di conferire mandato all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di individuare i consulenti ed i periti necessari alla predisposizione della suddetta procedura ad evidenza pubblica, i cui oneri saranno a carico dell'aggiudicatario della procedura e, qualora non recuperati, saranno suddivisi tra i comuni proporzionalmente alle quote di partecipazione in Cosea Ambiente Spa.*
- *di interrompere i processi di internalizzazione in attesa del completamento della procedura di integrazione, fatte salve le verifiche di legge."*

**Rilevato che:**

- per effetto della progressiva applicazione della normativa comunitaria e della derivante disciplina nazionale di settore l'affidamento del sistema della gestione integrata dei rifiuti, quale servizio di interesse economico generale, ha vissuto negli ultimi anni una significativa evoluzione, tale da indurre a formulare una profonda riflessione circa le scelte sulle prospettive strategiche del Sistema Cosea;
- il quadro normativo all'interno del quale le due società (CO.SE.A. Consorzio e Cosea Ambiente S.p.A.) esercitano la loro attività in Emilia Romagna è costituito come fonte principale a livello nazionale dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", il così detto testo unico o Codice dell'ambiente, ed a livello regionale dalla l.r. E.R. 23 dicembre 2011 n. 23 " Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici dell'ambiente" e dalla L.R. 05 ottobre 2015 n. 16 recante "*Disposizioni a sostegno dell'economia circolare , della riduzione della produzione dei rifiuti Urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata*";
- il testo unico d.lgs 152/06 all'art. 200 e seg. disciplina l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di Ambiti territoriali ottimali, la cui individuazione è rimessa alle singole Regioni;

- a tali Autorità d'Ambito è affidato il compito di aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali;
- la Regione Emilia-Romagna con legge 23 dicembre 2011 n. 23 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ATERSIR, quale ente per la gestione delle funzioni dell'ATO unico Emilia Romagna, che è subentrato, dal 1 gennaio 2012, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei preesistenti ATO provinciali;
- con deliberazione del Consiglio di Ambito di ATERSIR nr. 58 del 07 ottobre 2016, ai sensi della L.R. Emilia Romagna 05/10/2015, n. 16, ha confermato l'avvio della procedura di nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, individuando il bacino costituito dal territorio dei comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa;
- la Regione Toscana con legge n. 69/2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'Autorità ATO Toscana Centro che svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani con riferimento alle Province di Firenze, Prato e Pistoia, nel cui ambito di competenza confluiscono pertanto anche i Comuni dell'Area appenninica toscana aderenti a Cosea Ambiente S.p.A., ovvero Abetone-Cutigliano, San Marcello Pistoiese-Piteglio, Marliana, Pescia e Sambuca Pistoiese;
- ATO Toscana Centro ha concluso e perfezionato la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivo dei servizi accessori per l'ambito territoriale di riferimento, la cui concessione ventennale è stata sottoscritta in data 30 agosto 2017 con la società Alia S.p.A.;

**Richiamato** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e dato atto che lo stesso:

- rivede la disciplina delle società pubbliche (talora derogando al regime privatistico), considerando anche i profili dell'attività amministrativa legati alla costituzione, al mantenimento e alla dismissione delle partecipazioni in tali società nella logica della compilazione unica di riassetto e riproduzione di norme preesistenti;
- contiene disposizioni finalizzate a formare un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società, articolato sulla base di un oggetto "composito" così riassunto dall'art. 1, commi 1 e 2: *"Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*;
- segnatamente richiede l'avvio di un processo di razionalizzazione che *"– nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione"* (cfr. Corte dei Conti Sez. delle Autonomie deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR recante "Linee di Indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs n. 175/2016");

**Considerato che:**

- alla luce degli approfondimenti svolti sia all'interno del Sistema Cosea, sia esternamente (cfr. documento redatto da Centro Studi Enti locali s.r.l. su commissione dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese) i mutamenti sopra tratteggiati ed in particolare il mancato rinnovo dell'affidamento dell'AREA Toscana, evidenziano il prodursi di alcune rilevanti criticità gestionali, sia in termini di volumi di ricavi (contrazione del fatturato per ca. 5/6 Milioni di Euro) che in termini di marginalità operativa;

- che a fronte di tali criticità gli interventi di razionalizzazione operativa ipotizzabili presentano margini di aleatorietà significativa, postulando il concomitante verificarsi di una pluralità di condizioni favorevoli;
- che tali riflessi negativi non possono non tenere conto altresì della complessiva articolazione gestionale dell'attuale sistema Cosea, dovendosi conseguentemente valutare gli effetti che tali interventi di razionalizzazione determinerebbero anche nei confronti di CO.SE.A. Consorzio quale soggetto gestore della discarica sita in Gaggio Montano Località Cà dei Ladri e di Cosea Tariffa & Servizi per gli interventi sui servizi da quest'ultima prestati;
- che a tale proposito la stessa Assemblea degli Enti Consorziati di CO.SE.A. Consorzio ha approvato nella seduta del 06 marzo 2018 il medesimo ordine del giorno sopra menzionato "Prospettive Strategiche del sistema Cosea" nel quale, come detto, si prevede che la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione delle quote societarie di Cosea Ambiente S.p.A. contempli anche la contestuale concessione in gestione della discarica per lo smaltimento dei rifiuti di Cà dei Ladri;
- che tale quadro di incertezza risulta ulteriormente caratterizzato dall'imminente procedura di gara per l'individuazione del soggetto gestore unico che avrà ad oggetto il bacino territoriale individuato da ATERSIR, di dimensione maggiore rispetto all'attuale ambito territoriale appenninico sui cui opera Cosea Ambiente S.p.A.;
- a tal fine sono state svolte analisi di mercato, anche attraverso la verifica del comportamento di altre amministrazioni pubbliche che hanno soddisfatto analoghi interessi pubblici, al fine di acquisire tutte le informazioni disponibili per la fattibilità dell'avvio di processi di integrazione gestionale anche tramite partenariato pubblico privato;
- pur nel giudizio complessivamente positivo dell'operato della società sia in relazione alla capacità di erogazione dei servizi sul territorio appenninico che in relazione al rapporto qualità-costi degli stessi, appare pertanto indifferibile adottare provvedimenti atti a garantire la sostenibilità economica e finanziaria futura di Cosea Ambiente Spa, con ciò evitando il prodursi di perdite economiche che i soci sarebbero chiamati a ripianare, con tutte le garanzie sulla qualità, il costo dei servizi e gli investimenti, nonché sui presidi territoriali e sull'occupazione;

**Visto** il prospetto allegato in schema sub b) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, recante le modificazioni dello Statuto societario sulla base delle indicazioni espresse dall'Assemblea dei Soci nell'ordine del giorno sopra richiamato, finalizzate segnatamente a: consentire l'ingresso di soci privati, prevedendo pertanto la possibile titolarità da parte di soci non

pubblici di quote societarie; eliminare il diritto di prelazione ed il potere di gradimento riconosciuto in capo al consiglio di amministrazione in caso di trasferimento a terzi di azioni o diritti di opzione;

**Visto** l'ipotesi di intesa con i soggetti sindacali e la Città Metropolitana di Bologna, allegata al presente provvedimento sub c) a farne parte integrante e sostanziale, quale atto di indirizzo politico finalizzato ad assicurare tutte le garanzie in ordine a presidi territoriali e occupazione, qualità, costo dei servizi, regime tariffario e tutela degli investimenti programmati;

**Visto** l'art. 20 comma 2 del tusp che enuclea una serie di situazioni di criticità in relazione al mantenimento delle quote di partecipazione societaria;

**Visto** l'art. 10 del tusp alla luce del quale gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione di partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'art 7. comma 1 del medesimo decreto delegato, e che l'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

**Visto** l'art. 7 comma 1 tusp a mente del quale, in caso di partecipazioni comunali, l'atto è adottato con deliberazione del consiglio comunale;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra esposto ed in ossequio a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci di Cosea Ambiente S.p.A. con riferimento all'ordine del giorno soprarichiamato denominato "Prospettive Strategiche del sistema Cosea", di:

- dismettere le proprie quote di partecipazione azionaria in COSEA Ambiente S.p.a., tramite alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica, prevedendo contestualmente la rinuncia espressa, sin da ora, all'esercizio del diritto di prelazione, previsto dalle disposizioni statutarie, rispetto alle analoghe operazioni di alienazione disposte dagli altri soci;
- approvare contestualmente le modificazioni statutarie necessarie ed opportune a consentire l'eventuale ingresso di soci privati, prevedendo pertanto la possibile titolarità da parte di soci non pubblici di quote societarie, nonché l'eliminazione del diritto di prelazione e del potere di gradimento riconosciuto in capo al consiglio di amministrazione in caso di trasferimento a terzi di azioni o diritti di opzione, come da schema allegato alla presente deliberazione sub b);
- dare mandato all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, cui aderiscono i Comuni titolari di una quota maggioritaria di partecipazione (48,07%), per la gestione unitaria della procedura ad evidenza pubblica e dei relativi atti, al fine di ridurre gli oneri burocratici e conseguire economie procedurali, previa costituzione di un tavolo tecnico con l'Unione Comuni

Montani Appennino Pistoiese e con i Comuni soci di Cosea Ambiente S.p.A. non aderenti all'Unione;

- definire i seguenti criteri di indirizzo per lo svolgimento della precitata procedura ad evidenza pubblica secondo le disposizioni normative vigenti:
  - al fine di garantire la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica dell'intera operazione (art. 5 t.u. partecipazioni pubbliche), la procedura ad evidenza pubblica dovrà essere strutturata come gara c.d. "a doppio oggetto", in cui oltre all'alienazione delle quote azionarie di Cosea Ambiente S.p.A. si preveda, contestualmente, la concessione della discarica di Cà dei Ladri, come previsto dall'Assemblea dei Soci CO.SE.A. Consorzio con deliberazione sopra citata;
  - la gara dovrà essere aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale il valore economico minimo per la cessione delle azioni di Cosea Ambiente Spa, da porre a base di gara attraverso il meccanismo delle offerte al rialzo, non potrà essere inferiore al patrimonio netto della società; mentre gli elementi quanti-qualitativi dell'offerta dovranno consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, in particolare con riferimento alle modalità previste per garantire il rispetto dei parametri normativi necessari per lo svolgimento del servizio (ad es. livelli minimi di raccolta differenziata); il livello degli investimenti già programmati; il mantenimento e/o miglioramento delle tariffe attuali per gli utenti del servizio;
  - nella fase del disegno della gara l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese avrà mandato di individuare i consulenti ed i periti necessari, anche per la stima dei valori da porre a fondamento della stessa, nel rispetto degli indirizzi sopra formulati, i cui costi saranno posti a carico dell'aggiudicatario della procedura, salvo buon fine;
  - di impegnarsi, qualora i costi della procedura non venissero recuperati, a farsene carico proporzionalmente alla propria quota di partecipazione in Cosea Ambiente Spa;
  - Cosea Ambiente S.p.A. e CO.SE.A. Consorzio dovranno assicurare la completa disponibilità all'accesso delle informazioni e della documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara e garantire la più opportuna collaborazione in fase di esecuzione della stessa;
- promuovere la costituzione di un tavolo istituzionale tra gli enti aderenti al Sistema Cosea per affrontare le problematiche che il territorio pone in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti e più latamente in materia ambientale e di organizzazione e gestione dei relativi servizi.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/09/2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 e dato atto che il presente provvedimento ne costituisce aggiornamento;

**Visto** il parere reso sulla presente proposta di deliberazione dall'organo di revisione contabile;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Non essendovi ulteriori interventi si procede alla votazione;

**Con votazione favorevole unanime** resa nei modi di Legge;

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in parte narrativa che qui espressamente si richiamano

1. **Di approvare** la dismissione delle proprie quote di partecipazione azionaria in Cosea Ambiente S.p.a., tramite alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica, e la contestuale rinuncia espressa sin da ora all'esercizio del diritto di prelazione, previsto dalle disposizioni statutarie, rispetto alle analoghe operazioni di alienazione disposte dagli altri soci, come da ordine del giorno denominato "*Prospettive Strategiche del sistema Cosea*" approvato dall'Assemblea dei Soci di Cosea Ambiente S.p.A. nella seduta del 06.03.2018, allegato sub a) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. **Di approvare**, conseguentemente, le modificazioni dello Statuto societario come da schema allegato sub b) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, redatto sulla base delle indicazioni espresse dall'Assemblea dei Soci nel richiamato ordine del giorno denominato "*Prospettive Strategiche del sistema Cosea*", finalizzate: a consentire l'ingresso di soci privati, prevedendo pertanto la possibile titolarità da parte di soci non pubblici di quote societarie; a eliminare il diritto di prelazione ed il potere di gradimento riconosciuto in capo al consiglio di amministrazione in caso di trasferimento a terzi di azioni o diritti di opzione;

3. **Di autorizzare** sin da ora il rappresentante dell'Ente delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci di Cosea Ambiente S.p.A. ad apportare in sede di approvazione delle modifiche statutarie le integrazioni e le precisazioni che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza delle modificazioni come sopra approvate;
4. **Di prevedere** l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni di Cosea Ambiente Spa delegando contestualmente all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, cui aderiscono i Comuni titolari di una quota maggioritaria di partecipazione (48,07%), per la definizione unitaria della gara e dei relativi atti al fine di ridurre gli oneri burocratici e conseguire economie procedurali, previa la costituzione di un tavolo tecnico con l'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese e con i Comuni soci di Cosea Ambiente S.p.A. non aderenti all'Unione;
5. **Di formulare** i seguenti indirizzi per lo svolgimento della precitata procedura ad evidenza pubblica secondo le disposizioni normative vigenti:
  - la procedura ad evidenza pubblica dovrà essere strutturata come gara a doppio oggetto, in cui oltre all'alienazione delle quote azionarie di Cosea Ambiente S.p.A. si preveda, contestualmente, la concessione della discarica di Cà dei Ladri, come previsto dall'Assemblea dei Soci CO.SE.A. Consorzio con deliberazione in premessa citata;
  - la gara dovrà essere aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale, al fine di assicurare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'intera operazione, il valore economico minimo per la cessione delle azioni di Cosea Ambiente S.p.a., da porre a base di gara attraverso il meccanismo delle offerte al rialzo, non potrà essere inferiore al patrimonio netto della società; mentre gli elementi quanti-qualitativi dell'offerta dovranno consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici della stessa, in particolare con riferimento alle modalità previste per garantire il rispetto dei parametri normativi necessari per lo svolgimento del servizio (ad es. livelli minimi di raccolta differenziata), il livello degli investimenti programmati ed il mantenimento e/o miglioramento delle tariffe attuali per gli utenti del servizio;
  - nella fase del disegno della gara l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese avrà mandato di individuare i consulenti ed i periti necessari, anche per la stima dei valori da porre a fondamento della stessa, nel rispetto degli indirizzi sopra formulati, i cui costi saranno posti a carico dell'aggiudicatario della procedura, salvo buon fine;

- di impegnarsi, qualora i costi della procedura non venissero recuperati, a farsene carico proporzionalmente alla propria quota di partecipazione in Cosea Ambiente Spa;
  - di richiedere a Cosea Ambiente S.p.A. e CO.SE.A. Consorzio la completa disponibilità all'accesso delle informazioni e della documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara e garantire la più opportuna collaborazione in fase di esecuzione della stessa;
6. **Di manifestare la volontà**, dato atto dell' apprezzamento per il servizio fino ad oggi svolto da Cosea Ambiente S.p.a. e del giudizio positivo nel rapporto qualità-costi dello stesso, che la società prosegua la gestione del servizio fino alla data in cui Atersir procederà al nuovo affidamento ai sensi di legge;
7. **Di approvare** l'ipotesi di accordo con i soggetti sindacali e la Città Metropolitana di Bologna allegata al presente provvedimento sub c) a farne parte integrante e sostanziale, quale atto di indirizzo politico finalizzato ad assicurare tutte le garanzie in ordine a presidi territoriali e occupazione, qualità, costo dei servizi, regime tariffario e tutela degli investimenti programmati
8. **Di promuovere** la costituzione di un tavolo istituzionale tra gli enti aderenti al Sistema Cosea per affrontare le problematiche che il territorio pone in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti e più latamente in materia ambientale e di organizzazione e gestione dei relativi servizi;
9. **Di dare atto che:**
- il presente provvedimento costituisce aggiornamento al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, adottato ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 175/2016, con propria deliberazione nr. 51 del 28/09/2017;
  - l'approvazione di eventuali ulteriori atti non comportanti una modifica sostanziale degli indirizzi e delle valutazioni espresse nel presente atto, siano assunte dalla Giunta comunale;
  - il presente provvedimento verrà trasmesso ad ATERSIR, Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, quale ente per la gestione delle funzioni dell'ATO unico Emilia Romagna.
10. **Di Dichiarare**, con voto *favorevole unanime*, espresso con separata votazione, la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Assemblea Soci Cosea Ambiente - 6 Marzo 2018 - O.d.g.: prospettive strategiche del Sistema Cosea.

Il contesto determinato dalla Evoluzione dell'affidamento della gestione integrata del servizio rifiuti relativa ai Comuni Soci toscani nell'ambito Toscana Centro, dalla Legge della Regione Emilia-Romagna n.16/2015 contenente "*Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti Urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata*" ha posto l'esigenza di una riflessione circa le scelte sulle prospettive strategiche del Sistema Cosea, fermo restando un giudizio ad oggi complessivamente positivo nel rapporto qualità-costi del servizio sul nostro territorio.

A tal proposito si è sviluppato un percorso che ha coinvolto il tavolo tecnico-politico e le Assemblee dei Soci di Cosea Ambiente e Cosea Consorzio dello scorso novembre.

L'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese si è inoltre avvalsa del supporto di consulenti esterni.

Dagli approfondimenti eseguiti in occasione delle Assemblee e dalla relazione del Centro Studi Enti Locali si è valutato che il Piano industriale presentato da Cosea Ambiente Spa presenta criticità, di non facile soluzione, tali da incidere sulla fattibilità e sulla sostenibilità futura del percorso teso alla gestione diretta "in house" del ciclo dei rifiuti da parte del "Sistema Cosea".

In seguito a tali valutazioni l'Assemblea di Cosea Ambiente Spa conferma la decisione assunta nell'Assemblea del 29/04/2016 di affidare il servizio integrato dei rifiuti nei comuni emiliani appartenenti al bacino Cosea a mezzo gara ad evidenza pubblica, e con ciò espressamente escludendo in via definitiva ogni altra ipotesi di affidamento "in house" del servizio.

L'Assemblea di Cosea Ambiente Spa conferma la volontà di portare a termine il percorso di affidamento del servizio rifiuti a mezzo gara avviato dal Consiglio locale di Bologna di ATERSIR con la deliberazione n. 6 del 04/05/2016, e successivamente dal Consiglio di Ambito, con la deliberazione n. 58 del 07/10/2016, attraverso le quali ATERSIR, in via preliminare, ha deliberato di individuare, per l'avvio della procedura di nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, il bacino unico provinciale, con l'esclusione dei soli comuni appartenenti alla gestione di Geovest Srl.

In attesa dell'avvio della gara e dell'effettivo affidamento del servizio integrato rifiuti per il bacino provinciale da parte di ATERSIR, l'Assemblea di Cosea Ambiente s.p.a. delibera:

- di avviare il percorso di consultazione dei comuni soci, da concludersi entro il 31 marzo, al fine di deliberare la procedura ad evidenza pubblica necessaria all'avvio di processi di integrazione con altri gestori, da realizzarsi attraverso la cessione delle azioni di Cosea Ambiente Spa e l'affidamento in concessione della gestione della discarica di Cà dei Ladri, con tutte le garanzie sulla qualità, il costo dei servizi e gli investimenti, nonché sui presidi territoriali e sull'occupazione.
- di chiedere ai comuni soci di:
  - impegnarsi a modificare lo statuto di Cosea Ambiente Spa, subordinatamente all'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica in parola, apportandovi tutte le variazioni necessarie a consentire l'ingresso di un socio privato;

- di rinunciare alla prelazione sulle azioni di Cosea Ambiente Spa che saranno alienate attraverso la procedura ad evidenza pubblica sopra citata;
- di conferire mandato all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, cui aderiscono i Comuni titolari di una quota maggioritaria di partecipazione (48,07%), per la definizione, previa la costituzione di un tavolo tecnico con l'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese e con i singoli comuni che non fanno parte di tali Unioni, della procedura ad evidenza pubblica e dei relativi atti per la cessione delle azioni di Cosea Ambiente Spa e per l'affidamento in concessione della gestione della discarica di Cà dei Ladri, al fine di ridurre gli oneri burocratici e conseguire economie procedurali;
- di conferire mandato all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di individuare i consulenti ed i periti necessari alla predisposizione della suddetta procedura ad evidenza pubblica, i cui oneri saranno a carico dell'aggiudicatario della procedura e, qualora non recuperati, saranno suddivisi tra i comuni proporzionalmente alla quote di partecipazione in Cosea Ambiente Spa;
- di interrompere i processi di internalizzazione in attesa del completamento della procedura di integrazione, fatte salve le verifiche di legge.

6 Marzo 2018

ALLEGATO B) AL NUMERO 11810 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- OGGETTO SOCIALE- SEDE LEGALE- DURATA

ART.1) DENOMINAZIONE

ART.2) OGGETTO SOCIALE

ART.3) SEDE LEGALE

ART.4) DURATA

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART.5) CAPITALE SOCIALE

ART.6) AZIONI ORDINARIE

ART.7) AUMENTO CAPITALE SOCIALE

ART.8) TRASFERIMENTO AZIONI E DIRITTI DI OPZIONE

ART.8) RECESSO

ART.10) LIMITI PARTECIPAZIONE AZIONARIA

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.9) LUOGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.10) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ART.11) ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

ART.12) FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.13) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

ART.14) DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.15) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.16) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.17) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.18) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

## TITOLO IV

### ORGANO AMMINISTRATIVO

- ART. 19) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- ART. 20) CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- ART. 21) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- ART. 22) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- ART. 23) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
- ART. 24) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
- ART. 25) POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- ART. 26) AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI
- ART. 27) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
- ART. 28) POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

## TITOLO V

### COLLEGIO SINDACALE

- ART. 29) COMPOSIZIONE E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

## TITOLO VI

### REVISORE UNICO O SOCIETÀ DI REVISIONE

- ART. 30) CONTROLLO CONTABILE

## TITOLO VI

### CONTROLLO ANALOGO

- ART. 31) CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

## TITOLO VII

### BILANCIO E UTILI

- ART. 32) BILANCIO D'ESERCIZIO
- ART. 33) UTILI

## TITOLO VIII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- ART. 34) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

## TITOLO IX

### FORO COMPETENTE E NORME FINALI

ART.35) FORO COMPETENTE

ART.36) RINVIO

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE LEGALE - DURATA

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni a ~~totale capitale pubblico locale~~ denominata "Cosea Ambiente Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "Cosea Ambiente S.p.A.".

Art.2) OGGETTO SOCIALE

~~La società gestisce il servizio rifiuti urbani ed assimilati secondo la modalità dell'affidamento diretto ai sensi della normativa vigente, nonché la commercializzazione dei prodotti recuperati derivanti dalla raccolta differenziata e dal pretrattamento dei rifiuti, nell'esclusivo interesse degli enti pubblici che detengono interamente il capitale sociale e che esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.~~

La società ha per oggetto sociale principale lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa la realizzazione e gestione degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in particolare nel campo della selezione, recupero e riciclo dei materiali raccolti, oltre alla prestazione di servizi aventi natura tributaria inerenti al ciclo dei rifiuti, secondo le normative in materia.

La società potrà inoltre compiere, in via secondaria e nel rispetto delle normative vigenti ~~e della disciplina relativa all'affidamento diretto di un servizio pubblico:~~

- a) tutte le attività accessorie necessarie e complementari all'oggetto sociale principale;
- b) il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- c) l'autotrasporto di rifiuti e merci in conto proprio in conto terzi;
- d) la manutenzione e gestione del verde pubblico e dei rifiuti cimiteriali;
- e) le attività di tutela e decoro del territorio;
- f) la gestione di reti e impiantistica nel campo delle energie rinnovabili per autoproduzione;

e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio e la prestazione di garanzie reali o fidejussorie a favore di terzi, con esclusione della sollecitazione del pubblico risparmio di cui al d.lgs. 385/1993 e dei servizi finanziari di cui al d.lgs. 58/1998, delle attività di locazione finanziaria e di credito al consumo nell'ambito dei propri soci, nonché delle attività di intermediazione immobiliare di cui alla legge n. 39/1989.

La società può gestire, ove ne ricorrano i presupposti di legge, il servizio rifiuti urbani ed assimilati secondo la modalità dell'affidamento diretto ai sensi della normativa vigente, nonché la commercializzazione dei prodotti recuperati derivanti dalla raccolta differenziata e dal pretrattamento dei rifiuti. La gestione avviene, in questa ipotesi, nell'esclusivo interesse degli enti pubblici che detengono interamente il capitale sociale e che esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In questa ipotesi, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### Art.3) SEDE LEGALE

La sede legale della società è fissata in Castel di Casio (BO).

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie od unità locali comunque denominate, unicamente nel territorio dell'ambito provinciale degli enti locali a favore dei quali la società opera. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

#### Art.4) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

### TITOLO II

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI

#### Art.5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in Euro 477.526,00 (quattrocentosettantasettemilacinquecentoventisei/00) rappresentato da n. 477.526 (quattrocentosettantasettemilacinquecentoventisei) azioni da Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

~~Il capitale sociale è interamente pubblico nel rispetto della normativa in materia di affidamento diretto.~~

I versamenti delle azioni saranno deliberati e richiesti dal consiglio di amministrazione nei modi e nei termini più convenienti.

I soci potranno versare somme alla società in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R..

#### Art.6) AZIONI ORDINARIE

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse da diritto ad un solo voto in assemblea.

~~Esse possono appartenere soltanto a soci pubblici, che le debbono detenere direttamente.~~

#### Art.7) AUMENTO CAPITALE SOCIALE

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni anche fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile.

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

~~E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale debba sempre restare in titolarità agli enti costituenti o a nuovi enti pubblici a favore dei quali, con l'ingresso nella compagine sociale, la società svolga l'attività prevalente.~~

La società potrà inoltre deliberare l'emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari, in tutti i casi non partecipativi, in conformità alle prescrizioni vigenti di legge.

#### Art.8) TRASFERIMENTO AZIONI E DIRITTI DI OPZIONE

~~Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne preventiva comunicazione con raccomandata a.r. agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento.~~

~~I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione con raccomandata a.r. all'offerente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera partecipazione offerta in vendita:~~

~~- in caso di trasferimento a titolo oneroso al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerti dal terzo;~~

~~- in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni o dei diritti di opzione quale risulterà determinato entro 30 (trenta) giorni con equo apprezzamento da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti, venditore e soci proponenti acquirenti, o in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna.~~

~~Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.~~

~~E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale debba sempre restare in titolarità di enti pubblici e che le azioni possano essere validamente trasferite solo ad enti pubblici a favore dei quali, con l'ingresso nella compagine sociale, la società svolga la propria attività prevalente.~~

~~I trasferimenti effettuati in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e ciascun socio ha diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.~~

~~Nel caso l'alienazione delle partecipazioni sia prevista per espressa previsione normativa, decorsa infruttuosamente la procedura prevista al presente articolo e scaduti i termini di legge, la partecipazione è~~

liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

E' esclusa la partecipazione di privati al capitale sociale.

#### Art.8) RECESSO

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale e nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 8, il trasferimento al terzo sarà efficace nei confronti della società solo a condizione che il consiglio di amministrazione esprima entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del socio del nome del prospettato acquirente il proprio preventivo e motivato gradimento all'ingresso del nuovo socio tenuto conto del contributo industriale che esso può apportare al funzionamento della società o dell'utilizzo che lo stesso o la relativa comunità di riferimento in caso di enti territoriali intende fare dei servizi prestati dalla società.

E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale deve sempre restare in titolarità di enti pubblici e che non può essere concesso il gradimento a trasferimenti delle azioni che, per qualunque motivo o in qualunque forma, siano idonei a consentire l'ingresso in società di soci non pubblici, dovendosi gli stessi considerare in ogni caso inefficaci nei confronti della Società.

Il diritto di recesso spetta solo nei casi previsti dalla legge.

Il recesso dalla società comporta l'impossibilità per il socio che recede di continuare ad usufruire dell'attività della società, se non nei limiti previsti dal rispetto della disciplina relativa all'affidamento diretto di un servizio pubblico.

Nel caso il recesso sia previsto per espressa previsione normativa, decorsa infruttuosamente la procedura prevista al presente articolo e scaduti i termini di legge, la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

#### Art.10) LIMITI PARTECIPAZIONE AZIONARIA

Nessun socio potrà detenere una partecipazione complessivamente superiore al 15% del capitale sociale. Le azioni in eccesso rispetto al limite del 15% del capitale sociale a qualsiasi titolo acquisite dovranno essere alienate entro il termine di un anno dal superamento del limite. Il diritto di voto relativo alle azioni eccedenti il limite del 15% è sospeso con effetto immediato al superamento del limite, ma dette azioni sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art.9) LUOGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'ambito provinciale degli enti locali soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

#### Art.10) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno e cioè entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio di esercizio.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, ovvero nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può tuttavia essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Oltre alle materie ad essa riservate per legge, l'assemblea ordinaria delibera sulle autorizzazioni all'organo amministrativo, ai sensi dell'art.2364 comma 5) del codice civile, per il compimento dei seguenti atti:

- a) l'acquisto, l'alienazione e la dismissione a qualunque titolo di rami di azienda necessari per l'esercizio dell'attività svolta a favore degli enti locali territoriali soci;
- b) l'acquisto, l'alienazione e la dismissione di beni immobili di valore superiore a 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero) Euro;
- c) la conclusione di contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi della Società di durata eccedente i 5 (cinque) anni.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### Art.11) ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto.

#### Art.12) FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica semplice con avviso di lettura, la posta elettronica certificata, la lettera raccomandata), comunque in grado di fornire prova dell'avvenuto tempestivo ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta occorra per la trattazione degli oggetti ad essa demandati, e ogni qualvolta ne facciano domanda tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati chiaramente gli argomenti da trattare e le motivazioni.

#### Art.13) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci, che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

Salvo una diversa deliberazione unanime dell'assemblea, la nomina alle cariche sociali avverrà tuttavia secondo il seguente procedimento: a) tanti soci quanti rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale potranno presentare una lista di uno o più candidati, presenti in una sola lista, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi; b) ciascun socio potrà presentare e votare per una sola lista; c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro e così via fino ad un numero pari a quello dei nominandi; d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente; e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, risulteranno aver ottenuto i quozienti più elevati; f) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

In ogni caso la nomina dell'organo di amministrazione dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Qualora i soci intervenuti non rappresentino complessivamente la parte di capitale richiesta, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e deve comunque avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata in proprio o per procura dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che per le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto per le quali è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

#### Art.14) DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Per la migliore riuscita dei lavori dell'Assemblea possono inoltre intervenire in qualità di uditori e relatori tutti coloro che siano stati invitati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, per intervenire all'assemblea il socio deve depositare le proprie azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione,

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e le stesse non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### Art.15) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al presidente dell'assemblea medesima. L'assemblea nomina un segretario fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

#### Art.16) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della società, e comunque nel rispetto dell'art. 2372 del codice civile, mediante anche semplice delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega può essere conferita per più assemblee.

#### Art.17) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal presidente, dal segretario, o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo e deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### Art.18) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche dissenzienti o assenti.

E' espressamente richiamato quanto previsto normativamente in merito alla validità delle deliberazioni assembleari, in particolare in tema di conflitto di interessi, di annullabilità, di nullità e di invalidità delle stesse.

#### TITOLO IV

##### ORGANO AMMINISTRATIVO

###### Art.19) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di ) 5 (cinque) membri, nominati dall'assemblea, la quale provvede altresì a determinarne il numero, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Non può essere nominato membro del consiglio di amministrazione chi si trovi in situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale o in situazione di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

###### Art.20) CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso sia nominato un organo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori l'assemblea è convocata d'urgenza per la sostituzione dei membri cessati.

###### Art.21) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Nel caso sia nominato un organo collegiale il consiglio d'amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente nonché, eventualmente, il vicepresidente.

In caso di impedimento o assenza, le competenze del presidente spettano e sono esercitate dal vicepresidente; in caso di impedimento o assenza anche di questo, dal consigliere più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

###### Art.22) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La seduta deliberante dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione è convocata dall'amministratore unico o dal presidente, anche fuori della sede sociale, tutte le volte che lo giudichi necessario o, nel caso sia nominato un organo collegiale quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri, o dai sindaci. La convocazione può essere fatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica semplice con avviso di lettura, la posta elettronica certificata, la lettera raccomandata) e deve essere ricevuta tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica semplice con avviso di ricevimento o certificata da spedirsi almeno 24 ore prima.

La partecipazione potrà avvenire sia di persona sia a mezzo di teleconferenza o altro mezzo idoneo a consentire la decisione collegiale, con le modalità di cui all'art. 14 del presente Statuto in quanto compatibili.

Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei consiglieri ed i sindaci effettivi.

Il consiglio, su proposta del presidente, può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

#### Art.23) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Nel caso sia nominato un organo collegiale il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del presidente. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) o di 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica, a seconda che l'organo sia composto rispettivamente da 3 o 5 membri, le deliberazioni concernenti: a) l'attribuzione delle deleghe agli amministratori; b) la conclusione di contratti di finanziamento di durata superiore ai 18 mesi per ammontare eccedente Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) o d) la prestazione di garanzie sotto qualunque forma per ammontare eccedente Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). E' espressamente richiamato quanto previsto normativamente in tema di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

#### Art.24) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le deliberazioni dell'amministratore unico o del consiglio devono risultare da verbali che, trascritti in apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

#### Art.25) POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e più segnatamente ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea, in particolare gli atti di cui all'art. 10 del presente Statuto.

#### Art.26) AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI

Nel caso sia nominato un organo collegiale il consiglio può delegare parte dei suoi poteri o conferire incarichi speciali ad un amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, ad eccezione fatta per le materie non delegabili per legge nonché per le materie riservate al consiglio dal precedente articolo 23, nonché nominare uno o più direttori conferendo loro i relativi poteri e determinando le loro retribuzioni nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

#### Art.27) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che è stabilito dall'assemblea nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti del consiglio di amministrazione.

#### Art.28) POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita all'amministratore unico o, nel caso sia nominato un organo collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la firma e la rappresentanza della società spettano al vicepresidente, e in caso di assenza o impedimento di questi, al consigliere con maggiore anzianità di carica o, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione può nominare procuratori ad negocia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

### TITOLO V

#### COLLEGIO SINDACALE

#### Art.29) COMPOSIZIONE E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il presidente e di 2 (due) membri supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU n.68 del 23-3-2010) ed eletti dall'assemblea dei soci.

La nomina dell' organo di controllo dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai componenti l'organo di controllo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che è stabilito dall'assemblea nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti del collegio sindacale.

Ai componenti il Collegio Sindacale non può essere affidato il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409-bis, ultimo comma, C.C..

### TITOLO VI

#### REVISORE UNICO O SOCIETÀ DI REVISIONE

#### Art.30) CONTROLLO CONTABILE

La nomina dell'organo di revisione contabile spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Può essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU n.68 del 23-3-2010).

I componenti l'organo di revisione durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai componenti l'organo di revisione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che è stabilito dall'assemblea nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo di revisione contabile.

Non possono essere incaricati del controllo contabile coloro che hanno composto il Collegio sindacale della Società, nonché di Enti o società da questa controllati o che la controllano o sottoposti a comune controllo.

Ai sensi dell'art.2409 ter, comma 3° del C.C., il libro del controllo contabile potrà essere tenuto anche presso gli uffici amministrativi o le sedi secondarie della società.

## TITOLO VI

### CONTROLLO ANALOGO

#### Art.31 CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

In ossequio ai principi sull'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale, la società è sottoposta a controllo analogo a quello che i soci esercitano sui propri servizi.

Quando la società è partecipata totalitariamente da enti pubblici ed opera secondo il modello c.d. in house, essa è sottoposta a controllo analogo a quello che i soci esercitano sui propri servizi, in ossequio ai principi sull'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale e secondo le modalità previste dal presente articolo.

I soci costituiscono un "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione degli adempimenti per l'effettivo esercizio del controllo analogo sulla società, quale attività di interesse comune ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico.

Al fine di permettere l'esercizio del controllo analogo il consiglio di amministrazione:

- a) predispone in attuazione e nel rispetto delle direttive delle agenzie ATO competenti, e approva in bozza:
  - il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;
  - il piano annuale delle attività e la conseguente previsione economica e di investimento per la gestione del ciclo completo dei rifiuti dell'esercizio successivo, articolati in voci analitiche per singolo socio.

Tali documenti vengono sottoposti all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il "Tavolo per il controllo congiunto" hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso, il piano annuale delle attività e la conseguente previsione economica e di investimento per la gestione del ciclo completo dei rifiuti dell'esercizio successivo sono inviati alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci, e sottoposti all'approvazione delle medesime agenzie ATO; nel caso in cui le agenzie ATO ritengano di non approvare tali documenti, comunque con prescrizione, il consiglio di amministrazione deve riconvocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti;

b) predispone e approva in bozza il bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Tale documento viene previamente sottoposto all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il "Tavolo per il controllo congiunto" hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione.

Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il bilancio di previsione dell'esercizio in corso è inviato alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci da farsi nei termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente.

c) predispone entro il 31 agosto di ogni anno una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio.

Tale documento viene sottoposto all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il "Tavolo per il controllo congiunto" hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si ritiene approvata.

La relazione riportante gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio è inviata alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci.

d) predispone e approva in bozza la relazione consuntiva concernente il conseguimento delle previsioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a) e l'analisi degli eventuali scostamenti, entro il termine previsto per la redazione del bilancio sociale dell'esercizio precedente, nell'ambito della Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

Il Bilancio consuntivo e la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile, completa della relazione consuntiva concernente il conseguimento delle previsioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a), vengono previamente sottoposti all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il

controllo congiunto” al fine di permettere l'esercizio del c.d. “controllo analogo” da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il “Tavolo per il controllo congiunto” hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il Bilancio consuntivo e la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile sono inviati alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci da farsi nei termini di legge.

Il presente articolo cessa di operare quando la società perde i requisiti del controllo totalitario da parte di enti pubblici.

## TITOLO VII

### BILANCIO E UTILI

#### Art.32) BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione deve predisporre nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale d'esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa da sottoporre all'assemblea degli azionisti nonché la relazione sulla gestione.

Al bilancio di esercizio devono essere allegati i rendiconti finanziari di cassa e la specifica del capitale circolante netto, predisposti secondo corretti principi contabili.

#### Art.33) UTILI

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie secondo i programmi di sviluppo deliberati dall'assemblea e per la residua parte sono ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

## TITOLO VIII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art.34) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla normativa vigente.

In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

In considerazione dell'oggetto principale svolto dalla società così come enunciato al precedente articolo 2, la messa in liquidazione volontaria non potrà essere comunque deliberata prima del termine di scadenza del termine di affidamento diretto del servizio gestione rifiuti “in house providing”, qualora esistente.

## TITOLO IX

## FORO COMPETENTE E NORME FINALI

### Art.35) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società ovvero tra gli amministratori o i sindaci e la società è competente il Tribunale di Bologna.

### Art.36) RINVIO

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.

Firmato: Calisti Cesare

Firmato: Elena Tradii

## Ipotesi Accordo COSEA

**Premesso che** in data 06 marzo 2018 l'Assemblea dei Soci di Cosea Ambiente S.p.A. e l'Assemblea di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali hanno approvato l'ordine del giorno denominato "*Prospettive Strategiche del sistema Cosea*" con il quale i Comuni Soci hanno manifestato la volontà di avviare un percorso di consultazione finalizzato a "*deliberare la procedura ad evidenza pubblica necessaria all'avvio di processi di integrazione con altri gestori, da realizzarsi attraverso la cessione delle azioni di Cosea Ambiente Spa e l'affidamento in concessione della gestione della discarica di Cà dei Ladri, con tutte le garanzie sulla qualità, il costo dei servizi e gli investimenti, nonché sui presidi territoriali e sull'occupazione*", chiedendo contestualmente ai Comuni soci di:

- o "*impegnarsi a modificare lo statuto di Cosea Ambiente Spa, subordinatamente all'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica in parola, apportandovi tutte le variazioni necessarie a consentire l'ingresso di un socio privato;*
- o "*di rinunciare alla prelazione sulle azioni di Cosea Ambiente Spa che saranno alienate attraverso la procedura ad evidenza pubblica sopra citata;*
- o "*di conferire mandato all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, cui aderiscono i Comuni titolari di una quota maggioritaria di partecipazione (48,07%), per la definizione, previa la costituzione di un tavolo tecnico con l'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese e con i singoli comuni che non fanno parte di tali Unioni, della procedura ad evidenza pubblica e dei relativi atti per la cessione delle azioni di Cosea Ambiente Spa e per l'affidamento in concessione della gestione della discarica di Cà dei Ladri, al fine di ridurre gli oneri burocratici e conseguire economie procedurali.*
- o "*di conferire mandato all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di individuare i consulenti ed i periti necessari alla predisposizione della suddetta procedura ad evidenza pubblica, i cui oneri saranno a carico dell'aggiudicatario della procedura e, qualora non recuperati, saranno suddivisi tra i comuni proporzionalmente alle quote di partecipazione in Cosea Ambiente Spa.*
- o "*di interrompere i processi di internalizzazione in attesa del completamento della procedura di integrazione, fatte salve le verifiche di legge.*"

Le parti nell'ambito delle sopra descritte operazioni societarie intendono sottolineare la necessità di tutelare ed implementare tutte le attività svolte da COSEA Ambiente spa. COSEA Consorzio Servizi Ambientali, COSEA Tariffa e Servizi Srl, garantendo la continuità delle funzioni attualmente gestite al fine di valorizzare



tutte le lavoratrici e i lavoratori, le loro professionalità e il mantenimento dell'occupazione sul territorio, con l'obiettivo di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza, il contenimento delle tariffe, prevedere investimenti futuri e tutelare i presidi territoriali.

I contenuti del presente accordo saranno recepiti nel capitolato del bando di gara che sarà indetto dai Comuni soci di Cosea Ambiente Spa e di CO.SEA. Consorzio Servizi Ambientali. I Comuni e la Città metropolitana di Bologna ritengono che questi contenuti debbano essere inseriti nel bando di gara che sarà indetto da ATERSIR per il futuro affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino metropolitano di Bologna.

Si intendono integralmente recepiti i contenuti del Protocollo Atersir CGIL-CISL-UIL del 22.04.2016.


I rapporti di lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nelle concessioni o nelle operazioni societarie sopra descritte, proseguiranno senza soluzione di continuità in capo all'impresa concessionaria, in applicazione dell'art. 2112 c.c. sia in questa prima fase che in fase di gara ATERSIR.

Ai lavoratori verrà garantita la continuità nell'applicazione contrattuale pertanto il contratto applicato è identificato nel CCNL dei Servizi Ambientali Utilitalia ex Federambiente, oltre alla applicazione del CCNL viene garantita l'applicazione della contrattazione di II livello fino alla scadenza della stessa. Parimenti è prevista l'applicazione della clausola sociale per la tutela dei lavoratori delle imprese subappaltatrici/affidatarie come previsto dai CCNL del settore del mercato di riferimento sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali di settore maggiormente rappresentative, resta inteso che per le attività di spazzamento, raccolta anche differenziata, e trasporto dei rifiuti urbani, il CCNL di settore applicabile è FISE -Utilitalia.

I Bandi di gara devono prevedere il mantenimento delle attuali sedi operative e la previsione che i lavoratori continueranno ad operare nei territori attualmente serviti da COSEA Ambiente spa, COSEA Consorzio Servizi Ambientali, COSEA Tariffa e Servizi Srl, al fine di garantire la piena tutela occupazionale nel territorio.

Gli atti di gara dovranno prevedere limitazioni alla possibilità di appaltare a terzi (con un limite quantitativo massimo del 30%) attività attualmente gestite internamente con personale proprio e prevedere un sistema di controllo che comporti comunicazione preventiva e il coinvolgimento delle OO.SS attraverso tavoli istituzionali di monitoraggio.

Le parti ritengono altresì necessario, prevedere, per quanto riguarda le attività attualmente svolte dal sistema Cosea, un piano di investimenti coerente agli obiettivi previsti dalle normative di riferimento in merito al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.



Inoltre i Comuni, fin da ora, dichiarano un impegno a dare continuità e sviluppare e implementare, sia in area emiliana che in area toscana, le attività della propria società strumentale in house Cosea Tariffa & Servizi, oltre all'impegno di avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di Cosea Tariffa & Servizi e della sua struttura specializzata nella introduzione, implementazione e gestione della Tariffa Rifiuti, al fine di valorizzare la stessa e garantire la piena tutela occupazionale degli addetti.

Inoltre Istituzioni e OO.SS ritengono necessario fin da ora proseguire un confronto per prevedere risorse pubbliche e private, per rilanciare lo sviluppo nel territorio appenninico, in particolare per quanto riguarda la cura e la manutenzione, il dissesto idrogeologico, la prevenzione sismica, e l'investimento sull'economia circolare.

Occorre pertanto un impegno straordinario in tal senso all'interno del PSM 2.0 in via di definizione.


In particolare i Comuni soci e le Istituzioni tutte si impegnano:


- a garantire tutta l'occupazione anche in relazione all'esaurimento della discarica di Cà dei Ladri, anche attraverso investimenti per garantire il futuro occupazionale dei lavoratori attualmente impiegati nelle attività della discarica.
- A garantire l'occupazione dei dipendenti di CO.SEA. Consorzio Servizi Ambientali anche qualora gli spazi autorizzati allo smaltimento si esaurissero prima dell'affidamento della gara ATERSIR.


Le parti ritengono inoltre necessario prevedere percorsi di verifica e monitoraggio rispetto alle evoluzioni del sistema Cosea, le Istituzioni si faranno pertanto parte attiva nel promuovere, immediatamente dopo l'esito delle gare, un incontro con i nuovi soggetti imprenditoriali, le OO.SS firmatarie e le RSU, per gestire la fase di passaggio di lavoratrici e lavoratori e il pieno rispetto dei bandi di gara.


In particolare, in caso di mancato rispetto di quanto contenuto nella presente clausola sociale, il capitolato deve prevedere un sistema sanzionatorio fino alla rescissione dell'affidamento-concessione con particolare attenzione a occupazione e corrette applicazioni contrattuali dei contratti di lavoro di settore firmati dalle OO.SS comparativamente maggiormente rappresentative sia per i lavoratori diretti che in appalto.

Le parti si impegnano ad un monitoraggio costante dell'evolversi del riassetto di COSEA Ambiente spa., COSEA Consorzio Servizi Ambientali, COSEA Tariffa e Servizi Srl prevedendo confronti periodici e comunque su richiesta delle parti firmatarie.

Per Unione Appennino bolognese  


Per OO.SS  
  
Vincenzo Cusi

Per RSU  
  
Franco Sclerati

Per Città Metropolitana di Bologna  




**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
**(Città Metropolitana di BOLOGNA)**

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

***Allegato A) alla delibera n. 15 /CC del 20/04/2018***

avente ad oggetto: **SOCIETÀ COSEA AMBIENTE S.P.A. DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI".**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Dott.ssa Calignano Rosa Laura)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
(Masinara Katia)

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---

---



# **COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 15 del 20/04/2018**

OGGETTO:

**SOCIETÀ COSEA AMBIENTE S.P.A. DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE E PROVVEDIMENTI  
CONSEQUENTI".**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
Dott. FABBRI MAURIZIO**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CALIGNANO ROSA LAURA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*